



COMUNE DI NAPOLI  
Area Infrastrutture stradali e Tecnologiche  
Servizio Viabilità e Traffico

### **ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 10 del 12/01/2026**

**OGGETTO:** Istituzione, fino ad eliminato pericolo, di un particolare dispositivo di circolazione in via Michelangelo da Caravaggio

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso che:**

- il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, con nota prot. PG/2026/24888 del 09/01/2026, ha comunicato che in via Michelangelo da Caravaggio si è verificato un dissesto stradale all'altezza del civico n°230;
- il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile è intervenuto sul luogo, disponendo la chiusura della strada dal civico n°228 al civico n°236, ovvero dal palo I.P. n.149016 al palo I.P. n.149017, consentendo l'accesso ai soli residenti e chiedendo altresì alla società ABC di risolvere prontamente il problema, generato dal dissesto alla fognatura principale, realizzando gli interventi necessari per eliminare il pericolo determinatosi.

**Ritenuto** che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

#### **ORDINA**

**Istituire**, fino ad eliminato pericolo, in in via Michelangelo da Caravaggio, nel tratto compreso tra il civico n°228 e il civico n°236, ovvero dal palo I.P. n.149016 al palo I.P. n.149017, il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. L'impresa esecutrice incaricata di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale procederà all'installazione della segnaletica stradale, di cantiere e di indicazione dei percorsi alternativi, necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*

**Il Responsabile di Area**

Ing. Edoardo Fusco